



Generali Italia S.p.A.

POLIZZA SULLE RESE

per l'insieme delle avversità catastrofali di frequenza ed accessorie

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2020
“GENERALI ITALIA”

Convenzione

RISCHI AGEVOLATI COLLETTIVI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

In conformità a quanto previsto nel Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura di cui al D.lg. 102/04 modificato dal d.lgs. 82/08, REG. UE n. 1305/2013, REG. UE n. 1308/2013 - Decreto 12 gennaio 2015 Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 n°162 del 12-01-2015 capo III Gestione del Rischio - in attuazione al PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) - D.M. Prot. N. 642 del 21 gennaio 2019 (Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura – PGRA- 2019)



Pagina lasciata bianca intenzionalmente

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le Condizioni di Assicurazione contengono:

- Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale
- Assicurazione Principale
- Norme che Operano in caso di Sinistro
- Condizioni Speciali di Assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Definizioni

Ai seguenti termini, Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:

ANTERISCHIO - Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza della copertura assicurativa.

ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione.

ASSICURATO - Il soggetto, imprenditore agricolo socio del Contraente, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ATTECCHIMENTO - Il corretto sviluppo di nuove radici, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell'operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.

AZIENDA AGRICOLA - Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

AVVERSITA' - Gli eventi assicurabili, così come da Art. 1.2 – Definizioni relative agli eventi assicurabili.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA - Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE - L'adesione alla Polizza-Collettiva convalidata dal Contraente, che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'assicurato intende assicurare ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'indicazione dell'identificativo univoco del PAI, del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della Soglia di danno e della franchigia;
- gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09.

COLTURA IRRIGUA - Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONVALIDA - Conferma, da parte del Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla polizza collettiva.

CONTRAENTE - Il soggetto che stipula l'assicurazione.

EMERGENZA - Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FRANCHIGIA - Percentuale di danno che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

GIORNI LAVORATIVI – Giorni non festivi dal lunedì al venerdì.

IMPRENDITORE AGRICOLO - Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

INDENNIZZO - La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO - Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE - Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.

LIMITE DI INDENNIZZO - La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal sinistro.

NOTIFICA - Comunicazione a Generali Italia dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, foglio e particella, franchigia, garanzia.

PGRA - Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali in base alle vigenti leggi.

PAI - Il Piano Assicurativo Individuale di cui all'allegato B lettera b) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato obbligatorio alla polizza o al Certificato di polizza per le polizze collettive, ed i dati in esso contenuti fanno fede ai fini del calcolo del contributo: dati anagrafici e territoriali, prodotto, soglia, tipologia di garanzie, superficie assicurata, quantità assicurata, prezzo unitario e valore assicurato.

PARTITA - La porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Nel caso di partite superiori a 10 ettari è possibile suddividerle in più partite di dimensioni minime di 5 ettari aventi elementi identificativi certi.

PERITO - Il professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni.

PRODUZIONE - Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

POLIZZA COLLETTIVA - L'accordo con il quale Generali Italia ed il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione.

PREMIO - La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.

PREZZO - Il Prezzo come stabilito dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali ai sensi dell'art.5 ter del d.lgs102/04, modificato dal d.lgs. 82/08.

PRODOTTO - Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.

RADARMETEO - La società fornitrice del servizio di rilevazione dei dati Meteorologici.

RESA ASSICURATA - E' il risultato della produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, relativo al prodotto oggetto dell'assicurazione, coltivato in ogni partita dell'azienda assicurata moltiplicato per il prezzo.

SCOPERTO - Importo, espresso in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

SEMINA - L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.

SINISTRO - Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SOGLIA - Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all'indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente.

TRAPIANTO - Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VARIETÀ - Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.

Art. 1.2 - Definizioni relative agli Eventi Assicurabili

AVVERSITA' CATASTROFALI

ALLUVIONE - Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

BRINA - Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

GELO - Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

SICCITA' - Straordinaria carenza di precipitazioni che abbia per effetto la riduzione di almeno un terzo rispetto alle medie pluviometriche del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

AVVERSITA' DI FREQUENZA

ECESSO DI PIOGGIA - Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come nubifragio con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.

ECESSO DI NEVE - Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

GRANDINE - Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

VENTO FORTE - Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causati dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

AVVERSITA' ACCESSORIE

COLPO DI SOLE/ONDATA DI CALORE – Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature dell'aria di almeno 40 gradi centigradi, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del prodotto.

SBALZO TERMICO - Variazione brusca e repentina della temperatura dell'aria che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell'aria di almeno 12°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e 8 gradi per le minime nei tre giorni che precedono l'evento denunciato.

VENTO CALDO - Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell'aria di almeno 40° centigradi, che abbia per effetto allessature e/o avvizzimento del prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

Art. 1.3 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati

Gli effetti degli eventi in garanzia, escluso l'evento grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto.

Per gli eventi Eccesso di Pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti la data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di cinque anni.

Art. 2 - Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta nella Polizza Convenzione.

Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione.

La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- **terzo** giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte;
- **sesto** giorno successivo a quello della notifica per le avversità: alluvione, colpo di sole e vento caldo, eccesso di neve, eccesso di pioggia, e sbalzo termico;
- **dodicesimo** giorno successivo a quello della notifica per le avversità: brina, gelo;
- **trentesimo** giorno successivo a quello della notifica per le avversità: siccità.

Per data di notifica si intende quella indicata sul Certificato di Assicurazione. La notifica dovrà esser inviata, in pari data, anche al Contraente.

Il Certificato di Assicurazione deve essere trasmesso al Contraente per la convalida, in mancanza della quale l'assicurazione è inefficace sin dall'origine.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 20 novembre**, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia grandine è prorogata fino a quest'ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine con telegramma o fax (041/3362956), e la validità della garanzia cesserà trascorsi sette giorni dalla suddetta data.

Art. 3 – Modifiche all'Assicurazione, comunicazioni tra le parti, rinvio alle norme di legge

Art. 3.1 Modifiche all'Assicurazione

Le proposte di modifica dell'Assicurazione devono essere comunicate a Generali Italia, che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

Art. 3.2 – Rettifiche

Gli eventuali errori materiali di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro il 31 maggio dell'anno successivo alla data del documento, in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 3.3 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto ed inviate all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma.

Eventuali modifiche dell'Assicurazione devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalle Parti.

Art. 3.4 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 4 – Assicurazione presso diversi assicuratori.

Sul Certificato di Assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Ai fini della verifica del superamento della Soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.

Qualora l'Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, Generali Italia non sarà tenuta al pagamento dell'Indennizzo.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio

Generali Italia presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

Se l'Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l'indennizzo.

Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate a Generali Italia, che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto

Nel caso in cui una o più Partite della coltura assicurata, venga danneggiata da eventi garantiti in polizza, è data facoltà all'Assicurato di richiedere l'anticipata risoluzione del Contratto.

L'anticipata risoluzione del Contratto è possibile in caso il danno sia tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie, oppure qualora non sia più conveniente proseguire con la coltura stessa. Tale richiesta deve essere fatta dall'Assicurato ed inviata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma.

Generali Italia entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta potrà indicare la percentuale di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.

La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra.

In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

Art. 7 - Ispezione dei prodotti assicurati

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente nella Polizza Convenzione.

ASSICURAZIONE PRINCIPALE

Art. 9 - Oggetto della garanzia

Generali Italia indennizza la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, causato dalle seguenti avversità:

- catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;
- di frequenza: Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Vento Forte;
- accessorie: Sbalzo Termico, Vento Caldo e Colpo di Sole/Ondata di calore;

qualora detti eventi siano assicurati nel Certificato di Assicurazione e previsti dal PGRA di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.

La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 10 - Dati meteorologici

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori di riferimento, si prenderanno in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, nonché da Radarmeteo, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la partita danneggiata.

Il superamento dei valori di riferimento, così come previsti nelle definizioni, sarà considerato con una tolleranza del 10% per l'avversità Eccesso di Pioggia *escluso il nubifragio*. Tale superamento è messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

Art. 11 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:

- danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;*
- formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;*
- innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;*
- abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;*
- incendio;*
- danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;*
- danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;*
- danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;*
- danni conseguenti a fitopatie;*
- danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;*
- danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;*
- danni conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);*
- danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;*
- produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione;*
- prestazioni in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.*

Art. 12 – Quantitativi e Prezzi assicurabili, Soglia ed Obblighi dell'Assicurato

Art. 12.1 Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato

Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo di:

- a) assicurare l'intera produzione dell'Azienda Agricola relativa al prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune;
- b) assicurare la produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, ovvero in linea con quanto previsto dal vigente PGRA e sue modifiche od integrazioni.

Per le produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori.

Si impegna altresì, su richiesta delle parti, a:

- fornire documentazione delle effettive produzioni, per le singole varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza delle stesse, ai fini di dimostrare la congruità della resa assicurata;
- fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate, nonché il piano colturale del fascicolo aziendale.

Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione, l'Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.

L'assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nel Certificato di Assicurazione.

Art. 12.2 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili

I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli indicati dall'annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali.

Art. 12.3 - Soglia

Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia, pari al 20% di danno, calcolata sul singolo prodotto ubicato nel medesimo comune al netto di eventuali detrazioni di prodotto.

Superato tale valore percentuale, sarà applicata per ciascuna partita la franchigia, lo scoperto e limite di indennizzo se previsti.

Art. 13 – Franchigia e Scoperto

L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata di una franchigia, il valore di tale franchigia è indicato sul Certificato di Assicurazione per ciascuna avversità assicurata.

Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse o coincidenti, la franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata come segue:

Art. 13.1 - Franchigia fissa:

- 1) al verificarsi delle avversità **grandine o vento forte**, la franchigia applicata è pari a quella indicata sul Certificato di Assicurazione secondo la seguente tabella:

Gruppo di Prodotto	Franchigia Minima Applicata
AGRUMI	10
ALTRI PRODOTTI	15
CARCIOFI	20
CEREALI MINORI	10
COCOMERI/MELONI/PEPERONI	20
DRUPACEE	10
FRUTTICOLE VARIE	10
LEGUMINOSE	15

MAIS	10
OLIVE	10
ORTICOLE DA SEME	30
POMACEE	10
POMODORO	10
RISO	10
SOIA	10
TABACCO	15
UVA DA TAVOLA	10
UVA DA VINO	10
VIVAII/PIANTE	20

Per il dettaglio delle singole specie agricole facenti parte dei Gruppi di Prodotto sopraindicati si rimanda all'art. 55.1 – Elenco delle franchigie per Specie agricola.

A parziale deroga di quanto sopra si precisa che per il prodotto Olive, la franchigia Vento Forte è pari al 20%.

- 2) **Avversità** catastrofali Alluvione e/o Gelo-Brina e/o Siccità e/o Eccesso di Pioggia e/o Altre avversità non ricomprese al punto precedente, singole o combinate: franchigia fissa del 30%.

Art. 13.2 - Franchigia scalare:

1) Per i danni combinati grandine e/o vento forte (qualora la franchigia delle predette avversità sia inferiore al 30%), **e una o più avversità di cui al punto 2 che precede** la franchigia applicata è scalare come riportato nella tabella sottostante:

	Percentuale di Franchigia	Percentuale di Franchigia	Percentuale di Franchigia per Cereali, Oleaginose (PGRA Allegato 1, punto 1.1), Uva da vino e Uva da tavola
Danno Complessivo %	Danno grandine e/o vento forte maggiore di 10 punti	Danno grandine e/o vento forte $\geq 50\%$ del danno complessivo	Danno grandine e/o vento forte $\geq 50\%$ del danno complessivo
31	29	29	29
32	27	27	27
33	25	25	25
34	25	23	23
35	25	21	21
36	25	20	19
37	25	20	17
38 e oltre	25	20	15

- Se sono rispettate contemporaneamente più condizioni, opera la franchigia inferiore.
- Se i danni da grandine e/o vento forte sono inferiori a 10 punti percentuali si applica quanto previsto al punto A) 2 che precede.
- *Per i prodotti con franchigia minima grandine e vento forte del 20% la scalarità della franchigia si arresta al 25%.*

Art. 13.3 - Scoperto:

Per le combinazioni Avversità/Prodotto riportate in tabella, si applica uno scoperto pari al 20% del danno da avversità, arrotondato all'unità inferiore. Lo scoperto viene decurtato dal danno complessivo al netto della franchigia. Tale scoperto opera solo per i danni da avversità, che abbiano raggiunto e superato un importo di almeno 10 punti percentuali.

Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati successivamente.

AVVERSITA'	PRODOTTO
Colpo di Sole / Vento Caldo	Cocomeri, Meloni, Peperoni
Eccesso di Pioggia	Fragole, Orticole da Seme
Sbalzo Termico	Orticole da Seme, Riso
Siccità	Uva da vino
Vento Forte	Actinidia, Albicocche, Cereali Minori, Mais, Orticole da Seme, Pere, Susine, Tabacco
Grandine, Colpo di sole, Eccesso di pioggia, Vento forte	Frutta biologica (Drupacee, Pomacee, Frutticole varie, Frutta in guscio), Orticole e Leguminose biologiche escluso pomodoro , come da elenco Allegato n.1 del PGRA vigente.

Esempio 1- Danno da Vento forte su cocomeri

Danno da avversità 30%, scoperto 20% e franchigia 20%.

Calcolo dello scoperto 20% del danno da avversità (vento forte) 30% pari a 6%.

Danno indennizzabile pari a 4%: danno 30% meno la franchigia 20% meno scoperto 6%

Esempio 2 - Danno combinato: vento forte (30%) e grandine (20%) su cocomeri

Danno da avversità 30%, scoperto 20% e franchigia 20%.

Calcolo dello scoperto 20% del danno da avversità (vento forte) 30% pari a 6%.

Danno indennizzabile pari a 24%: danno 50% meno la franchigia 20% meno scoperto 6%

Art. 14 – Limite di indennizzo

Sono applicati i seguenti limiti di indennizzo della somma assicurata, per partita al netto della franchigia e dello scoperto contrattuale:

- **50%** per danni da: Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Colpo di Sole/Vento Caldo e Sbalzo Termico, singole o associate;
- **60%** per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
- **60%** per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
- **80%**, per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo per i gruppi di prodotto Cereali, Oleaginose (PGRA Allegato 1, punto 1.1) Uva da vino e Uva da tavola.

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) *darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnato il Certificato oppure a Generali Italia – Imprese Agricole – Grandine entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.*
La denuncia dovrà riguardare il prodotto assicurato nel Comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
- b) *dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'indennizzo. La trasformazione della denuncia da per memoria in richiesta di perizia deve essere fatta almeno 30 giorni prima della data di raccolta per l'avversità grandine ed entro 30 giorni dalla data dell'evento indicata nella denuncia per memoria per le altre avversità;*
- c) *eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;*
- d) *non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;*
- e) *mettere a disposizione dei periti, al momento della perizia, la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante al fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.*

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall'art. 23 – Riduzione del Prodotto assicurato e del premio.

Art. 16 - Modalità per la determinazione del danno

L'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia, o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata.

Art. 17 - Mandato del perito, Perizia e Quantificazione del danno

17.1- Mandato del perito

Il perito, deve:

- a) *accertare la data in cui l'evento si è verificato;*
- b) *controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 12.1) Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;*
- c) *accertare il momento del sinistro, la produzione in garanzia;*
- d) *accertare l'effettivo superamento dei dati meteorologici, utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, ove previsti;*
- e) *accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili;*
- f) *accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;*
- g) *accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;*
- h) *accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;*
- i) *procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo paragrafo 17.3) - Norme per la quantificazione del danno.*

17.2- Perizia Preventiva

Generali Italia potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture;
- per valutare i danni relativi alle produzioni a raccolta scalare. Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, sul prodotto assicurato, dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

Qualora necessario il perito redigerà un bollettino di campagna (di constatazione) che l'Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso.

17.3 - Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno, effettuata per ciascuna partita, è fatta per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nel Certificato di Assicurazione.

Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati al paragrafo 17.1 - *Mandato del perito*, punto h) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nel Certificato;
- b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:
 - le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
 - le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'art. 22 - *Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*- e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'art. 13 - *Franchigia e Scoperto*. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione del limite di indennizzo, così come indicato all'art. 14 - *Limite di indennizzo*.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata lavorativa successiva a quella della perizia.

Trascorsi tre giorni lavorativi da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello ai sensi dell'art. 19 - *Perizia d'appello*, detto bollettino verrà spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvallesse del disposto dell'art. 19 - *Perizia d'appello* la perizia diviene definitiva per la Generali Italia ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare l'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione e Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma.

L'Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre per cento della partita assicurata.

Se entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, Generali Italia omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia e da un perito in possesso dei requisiti secondo le norme di cui all' art.17 - Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine a mezzo lettera raccomandata o fax (041/3362956).

Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.

Art. 19 - Perizia d'appello

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, deve comunicare detta richiesta a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma, indicando nome e domicilio del proprio perito in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 - Modalità per la determinazione del danno.

Entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

Entro tre giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non dovessero raggiungere l'accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

Art. 20 - Norme particolari della perizia d'appello

L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali.

Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 17 - Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno.

Quando Generali Italia non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.

La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.

Art. 21 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.

I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'art. 3.2 - Rettifiche.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo Perito.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia

Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi tra la data di notifica della copertura assicurativa e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente. *L'Assicurato dovrà denunciarlo a Generali Italia, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro - affinché venga accertato il danno in funzione del quale Generali Italia ridurrà proporzionalmente il premio.* Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della Soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 23 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio

Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno **un quinto del prodotto** per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, via Bissolati 23, 00187 Roma fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax, da parte di Generali Italia all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno Generali Italia circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 25 – Campioni

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta" delle Condizioni di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- a) cocomeri, meloni, melanzane, patate, peperoni, uva, tabacco e vivai di piante arboree: il campione dovrà essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata.
- b) frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.
- c) leguminose: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- d) pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita assicurata;
- e) spinacio: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file.

PRODOTTO UVA DA VINO

Definizioni specifiche

Disciplinare di produzione: è la norma di legge che definisce i requisiti produttivi e commerciali del prodotto

Varietà: la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini Varietali, IGP, DOP, nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da Vino Comune.

Art. 26.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, **decorre dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.**

Art. 26.2 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO COMUNE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

È consentita, la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato.

La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia che presta la garanzia, a mezzo telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Generali Italia - Imprese Agricole – Grandine almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

Art. 26.3 – Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione.

Il perito in questa valutazione dovrà tener conto:

- dell'analisi della situazione agronomica dei vigneti assicurati;
- dell'analisi e stima della perdita di peso imputabile alle diverse garanzie;
- della fase fenologica di accadimento dei sinistri;
- di qualsiasi altro elemento idoneo a tale valutazione.

I coefficienti così determinati, da applicare al prodotto residuo, non potranno comunque superare le seguenti percentuali (per i coefficienti non indicati in tabella si opera per interpolazione):

Tab. B	Tabella liquidazione Uva da Vino					Tutte le Avversità		
Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo	0	6	12	18	26	36	48	60

Tab. C	Tabella liquidazione Uva da Vino					Tutte le Avversità		
Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo	0	8	18	26	36	48	60	60

Tab. M	Tabella liquidazione Uva da Vino					Tutte le Avversità		
Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo	0	10	20	30	40	50	60	60

Tali tabelle di maggiorazione si applicano ai sinistri accaduti *successivamente alla formazione dell'acino e comunque non prima del:*

- 20 giugno per l'Italia Settentrionale
- 15 giugno per l'Italia Centro Meridionale e Isole.

Qualora il prodotto risulti danneggiato da eventi atmosferici in garanzia avvenuti dopo il per l'Italia Settentrionale

- 1 agosto per le seguenti varietà precoci: Chardonnay, Incrocio Manzoni, Moscato, gruppo dei Pinot, Riesling, Sauvignon
- 15 agosto per tutte le altre varietà per l'Italia Centro Meridionale e Isole
- 25 luglio per le seguenti varietà precoci: Bombino, Chardonnay, Moscato, gruppo dei Pinot, Riesling, Sauvignon
- 10 agosto per tutte le altre varietà

il coefficiente per il danno di qualità **può essere aumentato fino al 30%** in relazione alle effettive perdite qualitative dell'uva destinata alla produzione di vini di particolare pregio.

Art. 26.4 – Eccesso di pioggia in prossimità dell'epoca di raccolta - Marcescenza

Sono compresi in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza dovuti all'evento Eccesso di Pioggia che si è verificato nei 20 giorni precedenti e nei 3 giorni successivi la data di inizio della raccolta.

La data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino, è quella stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio della raccolta più tardiva.

Le date di inizio della raccolta valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

La quantificazione del danno deve avvenire non oltre 3 giorni dalla data di inizio della raccolta.

PRODOTTO UVA DA TAVOLA

Art. 27.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, **decorre dalla schiusa delle gemme e** cessa alle ore 12.00 del:

- 30 ottobre tutte le varietà non coperte o non ricomprese al punto successivo
- 10 dicembre per le varietà coperte da teli di plastica di Puglia e Sicilia.

Art. 27.2 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA COMUNE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

L'assicurato ha l'obbligo di indicare sul Certificato se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.

Per l'evento eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei 20 giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

Art. 27.3 – Danno di Qualità'

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della produzione.

Tab. A	Tabella liquidazione Uva da Tavola					Tutte le Avversità
Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta	0	10	20	30	40	50 / 100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul prodotto residuo	0	10	20	30	40	50
Per i coefficienti non indicati in questa tabella si opera per interpolazione.						

PRODOTTO FRUTTA

Definizioni specifiche: frutta precoce

Albicocche Precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Kioto;

Pesche e nettarine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Red-Haven;

Pere precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà William.

Susine precoci: tutte le varietà a maturazione anteriore alla varietà Shiro o Goccia d'oro;

Art. 28.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'allegazione con l'esclusione della *avversità Gelo* che decorre dalla schiusa delle gemme. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta.

Qualora nel Certificato di Assicurazione **sia assicurata la Tipologia A** prevista dal PGRA, la garanzia decorre dalla schiusa delle gemme. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta.

Per il prodotto actinidia la garanzia *decorre dalla schiusa delle gemme* e cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 20 novembre.

La garanzia *Vento forte* cessa:

- *Noci*, 30 giorni prima della fase di maturazione di raccolta del prodotto.
- *Pere*, 10 giorni prima della fase di maturazione di raccolta del prodotto.
- *Susine*, 10 giorni prima della fase di maturazione di raccolta del prodotto.

Art. 28.2 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico-

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE, ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° - 3° - 4° anno	0% della produzione ottenibile
5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

CILIEGIE	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, compresi i danni conseguenti al malfunzionamento degli impianti stessi non imputabile a negligenza dell'Assicurato ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti con antibrina;
- impianti con rete antigrandine.

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le drupacee escluso le ciliegie, 25 maggio per pomacee ed il 31 maggio l'actinidia, nei 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa, non oltre la fase di viraggio di colore del frutto per le ciliegie;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.

L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dal Certificato di Assicurazione.

In seguito all'evento eccesso di pioggia - *ad eccezione del prodotto ciliegie* - si intendono compresi in garanzia anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "Cracking".

Art. 28.3 - Danno di qualità per Drupacee (escluso il prodotto ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Melograno, Pistacchio

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	TABELLA liquidazione Actinidia	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale	30
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale	60
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale	80
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	90
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. B	TABELLA liquidazione Actinidia	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale	35
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale	65
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale	85
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	TABELLA liquidazione Albicocche, Albicocche precoci, Nettare, Nettare precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq)	25
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di lieve estensione	40
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di media estensione	70
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. B	Tabella liquidazione Albicocche, Albicocche precoci, Nettare, Nettare precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq)	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di lieve estensione	55

d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di media estensione	75
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Cachi e Fichi	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 3,0 cmq di superficie totale	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 3,0 cmq di superficie totale	75
e)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. A	Tabella liquidazione Mele	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	25
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	40
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	70
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. B	Tabella liquidazione Mele	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	55
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	75
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	Tabella liquidazione Pere e Pere precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	25
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	50
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	80
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. B	Tabella liquidazione Pere e Pere precoci	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	0
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	35
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	65

d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	80
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	Tabella liquidazione Melograno	Avversità Grandine, Vento Forte, Colpo di Sole
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutti illesi; tracce di alterazione superficiale (epicarpo)	0
b)	Qualche lesione e alterazione lievi all'epicarpo	15
c)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	35
d)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve.	55
e)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata, deformazione media.	75
f)	Numerose lesioni medie; più e/o numerose lesioni notevoli; più e/o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie e/o notevoli non riparate; deformazione grave.	90
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	Tabella liquidazione Pistacchio	Avversità Grandine
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutto illeso, segni di percorsa, qualche incisione superficiale del mallo (epicarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio)	0%
b)	Più lesioni/incisioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lieve lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione di essudato gommoso	25%
c)	Più lesioni/incisioni all'endocarpo (guscio) e/o più alterazioni cromatiche e formazione di essudato gommoso, lieve lesione al seme	50%
d)	Lesioni/incisioni al seme, con deformazione (parte edule), con formazione di essudato gommoso	75%
e)	Più lesioni e/o estesa lesione al seme, grave deformazione, con formazione di essudato gommoso	90%
I frutti persi (asportati), distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. Per i danni conseguenti a grandinate precoci, prima dell'ingrossamento del seme, occorre attendere la completa maturazione del frutto al fine di verificare il normale accrescimento e la eventuale formazione di macchie al seme, in corrispondenza del punto di lesione e/o di alterazione cromatica dell'endocarpo (guscio).		

Tab. M	Tabella liquidazione Actinidia, Albicocche, Albicocche Precoci, Nettare, Nettare Precoci, Pesche, Pesche Precoci, Susine, Susine Precoci, Cachi, Fichi, Mele, Pere, Pere Precoci	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm² per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,20 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,05 cm² di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti (1 cm² per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm² per cachi, pesche e nettarine); • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm² quadrati per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm² per albicocche, fichi e susine); • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	40
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. * albicocche	85 80*
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

FRUTTA IN GUSCIO

Art. 29.1 - Danno di qualità per Mandorle, Noci, e Nocciole

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Mandorle, Noci e Nocciole	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione del guscio	40
c)	Guscio compromesso fino al 50%	70
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

Art. 30.1 – Decorrenza e Cessazione della Garanzia

Per i prodotti Fragole, Fragoloni, Fragolini Rifiorenti e Fragoline di Bosco, Piccoli Frutti; la garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emissione degli steli fiorali, si estingue in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 20 ottobre.

Per ogni appezzamento assicurato deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiorente), lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla) e la data del trapianto stesso.

Art. 30.2 - Danno di qualità - Prodotto Ciliegie

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficiente.

In seguito all'evento eccesso di pioggia si intendono esclusi i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità e/o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "Cracking".

Ad integrazione di quanto riportato alla lettera l) dell'Art. 11 – Esclusioni -, si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

Tab. A	Tabella liquidazione Ciliegie	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cmq di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cmq di superficie totale	25
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale cmq, cinghiatura di lieve estensione	40
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	70
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. B	Tabella liquidazione Ciliegie	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cmq di superficie totale	0
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cmq di superficie totale	35
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale cmq, cinghiatura di lieve estensione	55

d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	75
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	90
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. M	Tabella liquidazione Ciliegie	Tutte le avversità
	Classificazioni del Danno	% danno
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,5 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cmq. di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cmq di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	70
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurato, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Art. 30.3 - Danno di qualità per il prodotto fragole, fragoline di bosco e piccoli frutti

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Tab. A	Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifioventi, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Prodotti illesi;	0
b)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi;	25
c)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie;	60
d)	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi.	90
I frutti asportati o distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. M	Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifioventi, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti	Tutte le avversità
	Classificazioni del danno	% danno
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	70
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO OLIVE

Art. 31.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'allegazione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola ed il 20 novembre per le olive da olio. Limitatamente alla garanzia Vento Forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per le olive da tavola e del 15 ottobre per le olive da olio.

Art. 31.2 – Danno di qualità per il prodotto Olive

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

TAB. A	Tabella liquidazione Olive da Olio	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	60
e)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate.	90
Le drupe perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

TAB. A	Tabella liquidazione Olive da Tavola	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	30
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	60
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	90
Le drupe perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTI ERBACEI

Art. 32.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla).

Ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, sul Certificato di Assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione, deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa dichiarazione, può comportare la perdita dell'indennizzo".

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 "*Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*", la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta-

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata **per 7 giorni a partire dalla data del taglio o dell'estirpazione**. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma e la validità della garanzia non andrà, in nessun caso, oltre sette giorni dalla suddetta data.

La garanzia siccità per le colture orticole, mais e soia, può essere prestata solo se irrigue, ossia per quelle colture che prevedono l'irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della produzione dichiarata, la cui condizione deve venire espressamente dichiarata sulla polizza di assicurazione.

La perdita di produzione conseguente a **siccità per le colture irrigue** è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Art. 32.2 – Garanzia Eccesso di pioggia - Marcescenza

Fermo quanto previsto all'art. 9 "*Oggetto della Garanzia*" e ad integrazione dello stesso, Generali Italia, limitatamente ai prodotti Cocomeri, Fagiolini, Melanzane, Meloni, Peperoni, Piselli, Pomodoro, indennizza i danni da marcescenza delle bacche, baccelli e frutti provocati dall'eccesso di pioggia.

PRODOTTI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice), **CIPOLLA, CIPOLLINA, AGLIO, SCALOGNO, PORRO IN PIENO CAMPO**

Art. 33.1 – Danno di Qualità

In relazione ai disposti dell'art. 9 "*Oggetto della garanzia*", la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione.

Tab. A	Tabella liquidazione Barbabietola da Zucchero						Avversità Grandine		
Data del sinistro	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
		COEFFICIENTE DI DANNO							
1 ^a Decade GIUGNO	0	2	5	7	8	10	12	14	16
2 ^a Decade GIUGNO	0	3	6	8	10	13	15	18	20
3 ^a Decade GIUGNO	0	4	7	10	13	15	18	21	25
1 ^a Decade LUGLIO	0	4	7	10	13	15	18	21	25
2 ^a Decade LUGLIO	0	4	7	10	13	15	18	21	25
3 ^a Decade LUGLIO	0	3	6	8	10	13	15	18	20
1 ^a Decade AGOSTO	0	2	5	7	8	10	12	14	16
2 ^a Decade AGOSTO	0	0	0	5	6	8	9	10	12
3 ^a Decade AGOSTO	0	0	0	0	5	6	8	9	10

Tab. A	Tabella liquidazione AGLIO, CIPOLLA, CIPOLLINA, PORRO, SCALOGNO	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Bulbi illesi o con una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato	0
b)	Una o più lesioni lievi alla prima tunica carnosa	30
c)	Una o più lesioni medio-gravi alla prima tunica carnosa e/o interessamento della seconda tunica carnosa	70
I bulbi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione del bulbo, conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO CEREALI MINORI

Avena, Farro, Frumento tenero e duro, Grano Saraceno, Orzo, Segale, Triticale, Cereali da biomassa, Cereali da foraggio e Cereali da insilaggio.

Art. 34.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'avversità Vento Forte la garanzia decorre non prima delle ore 12.00 del 1 marzo e cessa:

- all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o alla raccolta, per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- alla maturazione del prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

Art. 34.2 – Danno di qualità

- Cereali da Biomassa-Foraggio-Insilaggio:** la garanzia qualità si applica per danni relativi all'evento grandine accaduti alla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico. La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti massimi riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Cereali da Biomassa/Foraggio/Insilaggio							Avversità Grandine		
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	PERCENTUALE DANNO QUALITA'									
SPIGATURA	0	0	0	2	3	4	5	6	8	10
FIORITURA	0	0	0	4	6	8	10	12	14	16
MATURAZIONE LATTEA	0	0	0	7	10	12	14	15	18	20
MATURAZIONE CEROSA	0	0	0	6	8	10	12	14	16	18

Tab. M	Tabella liquidazione Cereali da Biomassa/Foraggio/Insilaggio							Avversità Grandine		
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	PERCENTUALE DANNO QUALITA'									
SPIGATURA	0	0	0	2	3	4	6	8	10	12
FIORITURA	0	0	0	5	8	10	12	14	16	18
MATURAZIONE LATTEA	0	0	0	9	12	14	16	18	20	22
MATURAZIONE CEROSA	0	0	0	8	10	12	14	16	18	20

- **Cereali da Granella/Seme:** la garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità da grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. M	Tabella liquidazione Cereali da Granella/Seme							Avversità Grandine		
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA' %									
LEVATA	0	0	0	0	0	2	4	6	8	10
BOTTICELLA	0	0	0	0	2	3	5	7	9	11
FIORITURA	0	0	0	4	6	8	10	12	14	16
MATURAZIONE LATTEA	0	0	0	8	10	12	14	16	18	20
MATURAZIONE CEROSA	0	0	0	6	8	10	12	14	16	18
INIZIO MATURAZIONE FISIOLOGICA	0	0	0	0	2	4	6	8	10	12

- **Cereali da Granella/Seme:** dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità e qualità, sul prodotto residuo è riconosciuto il danno di qualità da Eccesso di Pioggia calcolato come da tabella che segue senza l'applicazione di alcuna franchigia:

Tab. M	Tabella liquidazione Cereali da Granella/Seme								Avversità Eccesso Pioggia			
FASE FENOLOGICA	GIORNI CONSECUTIVI CON PRECIPITAZIONI MAGGIORI DI 5 MM											
	1 o 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 e oltre
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA' %											
Da FINE MATURAZIONE CEROSA a MATURAZIONE di RACCOLTA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10

Per la determinazione dei parametri la Società si avvarrà di RADARMETEO, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM).

Art. 34.3 –Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Condizione per l'attivazione della garanzia è che la morte delle piantine sia tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a

- 220 piante per metro quadrato per frumento, orzo e triticale;
- 150 piante per metro quadrato per avena e segale.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui *all'art. 17 – Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno*.

PRODOTTO CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE

Art. 35.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza in caso di semina o dall'attecchimento nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Per COCOMERI E MELONI la garanzia cessa alle ore:

per le coltivazioni forzate e semiforzate:

- 12.00 del 10 agosto per l'Italia Settentrionale
- 12.00 del 1 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;

per le coltivazioni a cielo aperto:

- 12.00 del 31 agosto per l'Italia Settentrionale
- 12.00 del 20 agosto per l'Italia Meridionale e Insulare;

per le coltivazioni tardive:

- 12.00 del 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

Per CETRIOLI, ZUCCHE E ZUCCHINE la garanzia cessa alle ore:

- 12.00 del 20 ottobre per l'Italia settentrionale;
- 12.00 del 20 ottobre per l'Italia centrale;
- 12.00 del 20 novembre per l'Italia meridionale e le isole.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da grandine, dovrà darne comunicazione all'Agenzia presso la quale è assegnato il Certificato di Assicurazione o a *Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - via L. Bissolati 23 - 00187 Roma*. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'art. 22) - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue. Sul Certificato deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

Art. 35.2 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

In relazione ai disposti dell'art. 9 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori (*) destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile

Tab. A	Tabella liquidazione Cocomeri (ad eccezione di Sugar Baby e simili), Meloni	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
d)	illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
e)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	30
f)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	55
g)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	80
h)	Deformazioni molto gravi.	90
I frutti persi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	Tabella liquidazione Cocomeri varietà Sugar Baby e simili	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
b)	Incisioni all'epicarpo; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	40
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; bruciature notevoli dell'epicarpo;	80
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	90
I frutti persi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. M	Tabella liquidazione Cocomeri e Meloni	Tutte le avversità	
	Classificazione del danno	% danno	
		Cocomeri	Meloni Sugar baby Minicocomeri
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore o buona. Devono essere ben formati, presentare il peso (minimo 1,5 Kg) e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione per la parte più chiara che è stata a contatto col suolo, piccole fenditure superficiali nella buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per i meloni e minicocomeri) • 1,0 cm ² di superficie totale per gli altri difetti.	0	0
b)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (2 cm per il melone e minicocomeri)	20	30

	• 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (2 cm² per il melone) • 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.		
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore a kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 6 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (4 cm per il melone e minicocomeri) • 5,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti; (3 cm² per il melone) • 1,5 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,50 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	50	60
d)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a), b) e c), causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	85	85
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.			

CETRIOLI, ZUCCHE E ZUCCHINE

In relazione ai disposti dell'art. 9 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Cetrioli, Zucche e Zucchine	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONE DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell'epicarpo;	0
b)	Plurime incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell'epicarpo;	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	75
I frutti persi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTI COLZA e SOIA

Art. 36.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia per Soia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre:

- dall'emergenza;
- limitatamente alle avversità: Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo, Siccità, dall'inizio della fase fenologica riproduttiva "R1" (inizio fioritura), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Cessa:

- per l'avversità grandine: primo raccolto il 31 ottobre, secondo raccolto il 20 novembre;
- per l'avversità vento forte : primo raccolto il 31 ottobre, secondo raccolto il 20 novembre; se il vento forte supera il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) alle ore 12,00 del 20 novembre;
- per le avversità diverse dalla grandine e dal vento forte: all'inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

La garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. M	Tabella liquidazione Soia									Avversità Grandine
FASI FENOLOGICHE	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE									
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'									
R2	0	0	0	0	0	2	2	3	5	7
R3	0	0	0	0	2	2	3	5	7	9
R4	0	0	0	2	2	3	5	7	9	11
R5	0	0	2	2	3	5	7	9	11	13
R6	0	0	2	2	4	6	8	11	13	15

Art. 36.2 – Garanzia danni precoci per Colza e Soia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci

per il prodotto Colza: per danni avvenuti non oltre le ore 12,00 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 50 piante per mq;

per il prodotto Soia: per danni avvenuti non oltre le ore 12,00 del 30 giugno e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 20 piante per mq per le cultivar monostelo e 15 piante per mq per le cultivar a sviluppo ramificato.

Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui *all'art. 17 – Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno*.

PRODOTTO LEGUMINOSE

Ceci, Cicerchia, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Favino, lenticchia, Lupino, Lupinella, Pisello, Veccia

Art. 37.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza in caso di semina e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 marzo per il pisello e del 1 aprile per le altre colture.

Cessazione: a parziale modifica ed integrazione dell'art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia* -, per i seguenti eventi:

- gelo e brina: la garanzia cessa alle ore 12 del 30 maggio;
- sbalzo termico, eccesso di pioggia: la garanzia cessa a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12 del 31 ottobre;
- siccità: la garanzia cessa alla fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

Nel Certificato di Assicurazione l'assicurato deve indicare che le colture assicurate sono irrigue, ai sensi delle definizioni di polizza.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Art. 37.2 – Destinazione del prodotto

Nel caso in cui, a seguito di danni da avversità assicurate, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

Art. 37.3 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati

Si intendono in garanzia le produzioni destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati ed altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Sul Certificato di Assicurazione, per ciascun appezzamento deve essere indicata la data della semina o del trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.

Sono in garanzia relativamente all'avversità eccesso di pioggia i danni da:

- formazione di crosta superficiale nelle prime fasi di vegetazione;
- a deroga dell'art. 11 - *Esclusioni* lettera m) mancata o non puntuale raccolta del prodotto.

La garanzia cessa comunque secondo quanto indicato all'art. 35.1 che precede.

Art. 37.4 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del 31 gennaio e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui *all'art. 17 – Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno*.

PRODOTTO MAIS

Definizioni Specifiche:

Mais da granella - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.

Mais da biomassa/insilaggio - La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

Mais da seme - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio.

La descrizione del prodotto assicurato *deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita*.

Mais dolce - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di mais dolce per uso alimentare umano.

Art. 38.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'avversità Siccità, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- Mais da Granella, da Biomassa/Insilaggio, da Seme alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- Mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'avversità Vento Forte, la garanzia cessa:

- per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- Mais da Granella e da Seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- Mais da Biomassa/Insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- Mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa alla raccolta e comunque alle ore 12,00 del 20 novembre.

Limitatamente alle avversità Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo le garanzie cessano:

- per tutte le tipologie di mais, dall'inizio della fase fenologica "cerosa" "intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Art. 38.2 – Danno di qualità

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è convenzionalmente calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

La garanzia del danno di qualità decorre:

- Mais da Granella, Biomassa/Insilaggio e Dolce, dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 9a foglia nelle classi FAO 600-700)
- Mais da Seme, da 30 giorni precedenti la fioritura.

Intendendo la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:

- Mais da Granella, alla fine della fase cerosa;
- Mais da Biomassa/Insilaggio, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- Mais dolce, alla fine della fase di maturazione latte, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- Mais da seme, 30 giorni dalla fine della fioritura.

MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. M	Tabella liquidazione Mais da Granella							Avversità Grandine
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE							
	10	20	30	40	50	60	70	80-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'							
SECONDA SOTTOFASE	0	1	2	4	6	7	8	10
FIORITURA	0	2	4	6	9	12	15	18
LATTEA	0	3	6	9	12	15	18	20
LATTEO CEROSA	0	2	4	6	9	11	13	15
CEROSA	0	1	3	5	7	9	10	12

MAIS DA BIOMASSA/INSILAGGIO

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Mais Biomassa/Insilaggio							Avversità Grandine	
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'								

SECONDA SOTTOFASE	0	0	2	4	5	5	6	7	8
FIORITURA	0	2	4	5	6	7	8	10	15
LATTEA	0	2	4	6	8	10	12	16	20
LATTEO CEROSA	0	0	2	5	6	8	10	12	14
CEROSA	0	0	1	3	5	5	8	10	13

Tab. M	Tabella liquidazione Mais Biomassa/Insilaggio							Avversità Grandine	
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'								
SECONDA SOTTOFASE	0	1	3	5	6	7	8	9	10
FIORITURA	0	3	5	7	10	13	17	21	25
LATTEA	0	4	7	10	13	16	21	26	30
LATTEO CEROSA	0	3	5	7	10	14	18	22	26
CEROSA	0	3	5	7	10	14	18	22	24

MAIS DOLCE

Con riferimento all'art. 9 "Oggetto della garanzia", **limitatamente all'evento grandine**, la garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle:

Tab. A	Tabella liquidazione Mais Dolce							Avversità Grandine
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE							
	10	20	30	40	50	60	70	80-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'							
SECONDA SOTTOFASE	0	1	2	3	4	5	10	15
FIORITURA	1	2	4	5	6	11	15	20
LATTEA	1	3	6	7	8	12	16	22

Tab. M	Tabella liquidazione Mais Dolce							Avversità Grandine
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE							
	10	20	30	40	50	60	70	80-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'							
SECONDA SOTTOFASE	0	1	3	4	5	7	12	16
FIORITURA	1	2	5	6	7	13	17	22
LATTEA	1	3	7	8	9	14	19	26

Nel caso in cui il prodotto risulti allettato, a causa delle avversità assicurate, e non sia possibile la raccolta del prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato esclusivamente per la sola perdita di quantità.

MAIS DA SEME

La garanzia è estesa al danno di qualità, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine avvenuta nei 30 giorni che precedono e seguono la piena fioritura, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle:

Tab. A	Tabella liquidazione Mais da seme								Avversità Grandine
PERIODO	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'								
Nei 30 gg pre fioritura	0	1	2	3	4	5	7	11	15
FIORITURA	0	1	2	3	5	7	11	14	20
Nei 30 gg post fioritura	0	2	3	4	7	10	12	16	22

Tab. M	Tabella liquidazione Mais da seme								Avversità Grandine
PERIODO	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'								
Nei 30 gg pre fioritura	0	3	4	5	6	8	10	14	16
FIORITURA	0	3	4	5	6	10	13	17	22
Nei 30 gg post fioritura	0	5	6	7	8	12	15	18	24

Nel caso in cui il prodotto risulti allettato in conseguenza delle avversità assicurate, tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato esclusivamente per la sola perdita di quantità.

Art. 38.4 –Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' art. 23 – Riduzione del prodotto assicurato e del premio in caso di danni precoci da **Gelo/Brina** oppure da **Eccesso di Pioggia** che si sia verificato entro il 30 maggio o entro 20 giorni dall'emergenza per i secondi raccolti, e che abbiano avuto per effetto

- la morte di oltre il 30% delle piantine dell' appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro , tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq,

Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui *all'art. 17 – Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno*.

PRODOTTO MELANZANE E PEPERONI

Art. 39.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre ad attecchimento avvenuto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato. La garanzia cessa:

- per la produzione a ciclo estivo alle ore 12.00 del 15 ottobre anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
- per la produzione a ciclo autunnale (trapianto dal primo luglio in poi), alle ore 12.00 del 15 dicembre anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata;

e gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue (per i giorni di trapianto intermedi si calcolano i relativi valori interpolati):

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e percentuale di prodotto asportato	Percentuale minima di prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolto (**)
100	Primo – 20%	20
120	Secondo - 30%	50
135	Terzo - 30%	80
150	Quarto - 20%	100

Art. 39.2 - Operatività della garanzia

Sul Certificato, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto. La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 39.3 – Danno di qualità

Il danno di qualità, calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alle seguenti tabelle:

Tab. B	Tabella liquidazione Melanzane	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi;	0
b)	Incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	75
f)	Deformazioni molto gravi.	90
I frutti distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. M	Tabella liquidazione Melanzane	Tutte le Avversità
	Classificazione del Danno	% danno
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà. Inoltre, devono essere esenti da bruciature da sole. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: — lieve difetto di forma,	0

	— lieve decolorazione della base, — lievi ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cmq.	
b)	Le bacche di questa classe devono comprendere le melanzane che non possono essere comprese nella classe a), ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: — difetti di forma, — difetti di colorazione, — lievi scottature da sole di superficie non superiore a 4 cmq — difetti cicatrizzati della buccia, di superficie non superiore a 4 cmq.	40
c)	Le bacche di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	80
Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO PEPERONI

Art. 40.1 –Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre ad attecchimento avvenuto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato. La garanzia cessa:

- per la produzione a ciclo estivo alle ore 12.00 del 15 ottobre anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
- per la produzione a ciclo autunnale (trapianto dal primo luglio in poi), alle ore 12.00 del **15 dicembre** anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sotto riportata.

e, comunque, gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue (per i giorni di trapianto intermedi, si calcolano i relativi valori interpolati):

	Raccolto progressivo e percentuali di prodotto asportato	Percentuale minima di prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)
Giorni dal trapianto	• Normale • Tardivo se trapianto oltre 5 giugno	• Normale • Tardivo se trapianto oltre 5 giugno
110	20	20
130	30	50
140	30	80
150	20	100

Art. 40.2 - Operatività della garanzia

Sul Certificato di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 40.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione ed in base alle seguenti tabelle:

Tab. B	Tabella liquidazione Peperoni	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti;	0
b)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati; lievi bruciature da sole e decolorazioni del esocarpo;	15
c)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati; medie bruciature da sole e decolorazioni del esocarpo;	35
d)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; bruciature interessanti il mesocarpo;	60
I frutti distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. M	Tabella liquidazione Peperoni	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione. A seguito degli eventi coperti da garanzia devono risultare consistenti, praticamente esenti da macchie, il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.	0
b)	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammesse anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia presentino: difetti di forma e di sviluppo, scottature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cmq di superficie totale per gli altri difetti, leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm. Le bacche possono essere meno sode senza che vi sia avvizzimento. Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato.	35
c)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	75
Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO PATATA DA INDUSTRIA

Art. 41.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza e, limitatamente all'avversità eccesso pioggia dalla germogliamento e cessa alle ore 12 del 31 agosto per le varietà precoci e del 30 settembre per le tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 41.2 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da industria come stabilito dal "Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale".

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su comuni diversi.

In caso di mancato ritiro di prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 41.3 – Danno di qualità

In nessun caso Generali Italia pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato in relazione al "Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale" annuale, tenendo conto del deprezzamento del prodotto in base alle seguenti fasce di qualità:

FASCIA	Descrizione	% di DANNO
"A"	Patate idonee alla produzione di "Chips"	0
"B – B1"	Patate idonee alla produzione di "Sticks"	25
"C"	Patate idonee alla produzione di "Fiocco/Purè"	40

Art. 41.4 - Spese di salvataggio per danni precoci da eccesso di pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30 aprile e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, Generali Italia su richiesta dell'Assicurato rimborserà un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per tuberi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

La percentuale di piantine morte è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, come da art. 12.3 – Soglia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

PRODOTTO PATATA DA CONSUMO FRESCO

Art. 42.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza e limitatamente all'avversità eccesso pioggia dal germogliamento e cessa alle ore 12,00 del 31 luglio per le varietà precoci e del 10 ottobre per le varietà tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 42.2 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco.

L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi. In caso di mancato ritiro di prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

Art. 42.3 – Danno di qualità

In nessun caso Generali Italia pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi.

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Tab. M	Tabella liquidativa Patata da consumo Fresco	Tutte le Avversità
	Descrizione	% danno
a)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che: • presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm.; • sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti; • sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.	0
b)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo. Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso fra: • mm. 28 e mm. 45 nonché quelli di calibro superiore a mm. 75. Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione <u>non</u> superiori: • a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni • al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento; • al 20% del volume totale del tubero per deformazioni;	35
c)	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori: - a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni - tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento; - tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni.	50
d)	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti descrizioni - lettere a), b), c) - e destinati pertanto alla trasformazione industriale	85
I tuberi persi o distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Art. 42.4 – Spese di salvataggio per danni precoci da eccesso di pioggia

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia che si siano verificati entro il 30 aprile e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, Generali Italia su richiesta dell'Assicurato rimborserà un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per tuberi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

La percentuale di piantine morte è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, come da art. 12.3 – Soglia.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni da eccesso di pioggia.

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui *all'art. 17 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

PRODOTTO POMODORO

Art. 43.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*

- decorre dall'emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque non prima delle ore 12,00 del **1 aprile**,
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del 120° giorno dalla data di semina o del trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12,00 del 10 ottobre.

Nel caso il prodotto sia stato colpito da grandine occorsa successivamente alle ore 12,00 del 1 luglio e che abbia provocato danni, previo accordo scritto tra le Parti, la garanzia può essere prorogata da Generali Italia fino alle ore 12,00 del 10 ottobre.

Art. 43.2 - Operatività della garanzia

L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sul Certificato di Assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.

La garanzia Siccità vale esclusivamente per le colture irrigue.

Nel Certificato di Assicurazione l'assicurato deve indicare che le colture assicurate sono irrigue, ai sensi delle definizioni di polizza.

La perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Art. 43.3 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da eccesso di pioggia, gelo, brina e sbalzo termico che si siano verificati entro 30 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12.3 – *Soglia*, Generali Italia risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 17 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina o ritrapianto della coltura (spese per sementi, spese per piantine, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina o ritrapianto non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui *all'art. 17 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Art. 43.4 – Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle che seguono:

Tab. A	Tabella liquidativa pomodoro	Tutte le Avversità	
		Pomodoro Pelato % danno	Pomodoro Concentrato % danno
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.	20	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3	40	30
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	65	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70
Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.			

Tab. B	Tabella liquidazione Pomodoro da Tavola	Tutte le Avversità
		% danno
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	
a)	Illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	40
d)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	65
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	90
I frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. M	Tabella liquidazione Pomodoro da Tavola	Tutte le Avversità
		% danno
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	
a)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costolati, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti	0
b)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata;	50

	• 2 cm ² di superficie totale per gli altri difetti;	
Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO RISO

Art. 44.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza.

Limitatamente all'avversità Vento Forte la garanzia cessa:

- all'inizio della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o alla raccolta, per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- alla maturazione del prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

Art. 44.2 – Avversità Sbalzo Termico

In deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo Termico, sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, *che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia* intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

Art. 44.3 – Danno di qualità

La garanzia riguarda il danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia grandine, è effettuata separatamente sul prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. M	Tabella liquidazione Riso						Avversità Grandine	
% di semi persi o cariossidi non conformi alla commercializzazione*	Dalla pannocchia di 5 mm a fine botticella		Fioritura		Maturazione lattea		Maturazione cerosa	
	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3	2	4	2	7	5	5	3
20	5	3	6	4	8	6	6	4
30	6	5	10	8	14	12	10	8
40	8	6	12	10	16	14	13	11
50 e oltre	10	8	15	12	18	16	16	14

PRODOTTO SPINACIO

Art. 45.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emergenza e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del 130 giorno per le produzioni autunno vernine dalla data di semina del prodotto e comunque la garanzia cessa in ogni caso:

- alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a semina autunno vernina;
- alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a semina primaverile.
- alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a semina estiva.

Art. 45.2 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.

Sul Certificato per ciascuna partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della semina e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco o industria).

Art. 45.3 – Danno di qualità

Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

Tab. A	Tabella liquidazione Spinacio	Tutte le Avversità
	Classificazione del danno	% danno
a)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	0
b)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.	50
Le piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente agli agenti atmosferici assicurati tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO TABACCO

Art. 46.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre ad attecchimento avvenuto e cessa alle ore 12,00 del 10 ottobre.

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 46.2 – Danno di qualità

La valutazione del danno complessivo, escludendo le foglie di trapianto e le prime quattro foglie della corona basale, riguarda esclusivamente le foglie utili, ottenibili al di sotto del punto di cimatura e, nel caso di varietà non soggette alla pratica della cimatura stessa, le foglie realmente trasformabili in prodotto secco.

In relazione ai disposti dell'art. 9 "*Oggetto della garanzia*", il danno di qualità è stabilito considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- b) al mancato accrescimento delle foglie;
- c) alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tali.

Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno è valutato secondo le norme di cui al punto a) dell'art. 107, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

Art. 46.3 –Danni in prossimità della raccolta

In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura dell'art. 18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta", si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

PRODOTTO BIETOLA DA SEME (Seme Bietola da zucchero)

Art. 47.1 – Caratteristiche del prodotto

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico, monogerme meccanico, plurigerme.

Art. 47.2 –Quantitativo assicurato

Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario e il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il prodotto delle piante portaseme.

VIVAI

PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (Piante madre di vite portinnesti)

Art. 48.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dalla schiusa delle gemme e termina con la caduta delle foglie, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 48.2 – Caratteristiche del prodotto

Le descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- data di impianto;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- c) lunghezza di 40 cm circa.

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

Art. 48.3 – Danno di qualità

Il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab: A	Tabella liquidativa Piante di Vite portinnesti	Tutte le avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio, qualche lesione al cilindro centrale	0
b)	Qualche lesione-al midollo e più lesioni al cilindro centrale	30
c)	Più lesioni al midollo	45
d)	Qualche lacerazione al cilindro centrale e/o al midollo	65
e)	Più lacerazioni al cilindro centrale e/o al midollo.	90
Le talee non ottenute per stroncamento del tralcio vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO NESTI (Marze) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE

Art. 49.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione dell'impianto, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 49.2 – Caratteristiche del prodotto

Le descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della varietà;
- del numero dei ceppi.

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto - 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma), ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

Art. 49.3 – Danno di qualità

Il danno di qualità è valutato **tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma** in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab: A	Tabella liquidazione Nesti di cloni selezionati di vite	Tutte le avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Illesi; segni di percossa; lesioni interessanti il cilindro corticale	0
b)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo	40
c)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o del midollo in prossimità della gemma	90
I nesti persi per stroncamento del tralcio e lesioni che abbiano prodotto l'accecamento della gemma vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

PRODOTTO VIVAI DI VITE (Barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)

Art. 50.1 – Oggetto della garanzia

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) secondo le norme vigenti.

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

Art. 50.2 – Caratteristiche del prodotto

La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- Portainnesto e varietà;
- Data di impianto;
- Numero delle barbatelle.

Art. 50.3 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; cessa con la defogliazione naturale, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 50.4 – Danno di qualità

Il danno di qualità è valutato **nella porzione di tralcio comprendente le prime tre gemme fertili** in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab: A	Tabella liquidazione Nesti di cloni selezionati di vite	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; lesioni interessanti la corteccia e/o il cambio	0
b)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale	25
c)	Lesioni interessanti i tessuti del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità	40
d)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale	70
e)	Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale	90
Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) e quindi valutati solo agli effetti del danno di quantità quelli che presentino i seguenti danni: - lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti; - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione. Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) e quindi valutate solo agli effetti del danno di quantità quelle che presentino i seguenti danni: - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione.		

Per gemme si intendono esclusivamente quelle vitali dell'anno.

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO**Art. 51.1 – Oggetto della garanzia**

La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo ed olivicolo.

Art. 51.2 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del 15 novembre.

Art. 51.3 – Danno di qualità

Il danno di qualità calcolato sul prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante da frutto pomacee	Tutte le avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide e/o rade lesioni inferiori a cm. 1,5	0
b)	Piante con qualche lesione inferiore a cm.1,5 e/o rade lesioni superiori a cm.1,5	15
c)	Piante con numerose lesioni inferiori a cm. 1,5 e/o qualche lesione superiore a cm. 1,5	30
d)	Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5, rade lacerazioni, piante svettate, Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di un ramo anticipato non sostituibile con altri	50
e)	Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di due o tre rami anticipati non sostituibili con altri e/o qualche lacerazione.	70
f)	Piante con numerose lacerazioni	90
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità		

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante da frutto drupacee	Tutte le avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Piante illese o con qualche lesione inferiore a cm. 1,5 o rade lesioni superiori a cm. 1,5	0
b)	Piante con numerose lesioni inferiori a cm.1,5 o qualche lesione superiore a cm.1,5	10
c)	Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5	20
d)	Piante con rade lacerazioni	40
e)	Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a cm. 1,5 o con qualche lacerazione	65
f)	Piante con numerose lacerazioni.	90
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità		

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante da frutto actinidia	Tutte le avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Piante illese o con lesioni alla corteccia	0
b)	Piante con rade lesione	15
c)	Piante con qualche lesione	30
d)	Piante con numerose lesione e/o con rade lacerazioni	50
e)	Piante con qualche lacerazione	70
f)	Piante con numerose lacerazione	90
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità Si considerano le lesioni e le lacerazioni intervenute entro i 180 cm dalla base		

PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (Pioppi in Vivaio)

Art. 52.1 – Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda la sola produzione dell'annata.

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre:

A. per i vivai di un anno, ad attecchimento avvenuto;

B. per i vivai di due anni, dal 1° marzo;

La garanzia cessa alla caduta delle foglie e, in ogni caso, **alle ore 12.00 del 15 novembre**.

Art. 52.2 – Danno di qualità

Il danno di qualità calcolato sul prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai di pioppi di UN ANNO (Pioppi in vivaio)	Avversità Grandine e Vento Forte
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Illesi, qualche lesione alla corteccia	0
b)	Più lesioni alla corteccia, qualche lesione rimarginata al legno, sveltamento intervenuto nei primi 100 cm dalla base;	25
c)	Più lesioni rimarginate al legno, qualche lesione non rimarginata al legno, curvatura lieve intervenuta nei primi 150 cm sveltamenti oltre i 100 cm dalla base	40
d)	Numerose lesioni rimarginate al legno, più lesioni non rimarginate al legno, curvatura lieve intervenuta oltre i primi 150 cm	75
Gli astoni persi, distrutti, gli sveltamenti che provocano la perdita dell'asse del fusto e la curvatura grave vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità		

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai di pioppi di DUE ANNI (Pioppi in vivaio)	Avversità Grandine e Vento Forte
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Illesi – qualche lesione alla corteccia	0
b)	Più lesioni alla corteccia, qualche lesione riparata al legno	25
c)	Più lesioni rimarginate al legno, qualche lesione non rimarginata al legno, sveltamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno, curvatura lieve intervenuta oltre i primi 200 cm della porzione sviluppata nel 2° anno	50
d)	Numerose lesioni rimarginate al legno, più lesione non rimarginata al legno, curvatura lieve intervenuta entro i primi 200 cm della porzione sviluppata nel 2° anno	75
Gli astoni con sveltamenti interessanti i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno che provocano la perdita dell'asse del fusto e gli astoni con curvatura grave sono considerati persi e vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. Per danni causati da tutte le altre avversità, tranne grandine e vento forte, la garanzia copre esclusivamente la sola perdita di quantità.		

PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (Vivaio)

Art. 53.1 – Oggetto e decorrenza della garanzia

La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dalle ore 12.00 dell'1 maggio e cessa **alle ore 12.00 15 novembre**.

Al Certificato di Assicurazione deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

Art. 53.2 – Danno di qualità

Il danno di qualità calcolato sul prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante ornamentali e forestali in vaso	Avversità Grandine e Vento Forte
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti;	0
b)	Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni;	15
c)	Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni;	30
d)	Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno;	60
Le piante perdute, distrutte vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità		

DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE

Art. 54.1 – Analisi del Danno – Prodotto Frutta Tabelle A e B

DEFINIZIONI: ACTINIDIA, DRUPACEE, POMACEE

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;

MINIMA: è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.

LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

NOTEVOLE: è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.

2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

RIPARATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

SINGOLA: è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

B) FREQUENZA DELLE LESIONI:

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

	Drupacee e Actinidia		Pomacee	
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	Da 1 a 4	Da 1 a 3	Da 1 a 5	Da 1 a 4
PIU'	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 5 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

C) ONDULAZIONE: fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

TRACCIA: è determinata da non più di una lesione lieve;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

D) DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

DEFINIZIONI: CACHI - FICHI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

A) INCISIONI AL MESOCARPO:

LIEVI: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;

MEDIE: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;

PROFONDE: il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2^a metà del mesocarpo.

B) FREQUENZA DELLE INCISIONI

	Lesioni
QUALCHE	Da 1 a 3
PIÙ	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 7

- C) **DEFORMAZIONE** la «deformazione» si ha quando i frutti sono stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all'aspetto tipico della varietà.

Art. 54.2 – Analisi del Danno – COCOMERI, MELONI, PEPERONI, ZUCCHE E ZUCCHINE

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

DEFINIZIONI: COCOMERI, COCOMERI Sugar Baby e simili, MELONI

INCISIONE si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

DECOLORAZIONE E BRUCIATURA dell'epicarpo, si intende:

LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;

MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

DEFINIZIONI: PEPERONI

INCISIONE per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

DECOLARAZIONI E BRUCIATURE dell'epicarpo, si deve intendere:

LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 2 cm²; ; 1 cm² per le decolorazioni punteggianti;

MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 2 cm²; ; 1 cm² per le decolorazioni punteggianti.

DEFINIZIONI: ZUCCHE E ZUCCHINE

INCISIONE si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

PLACCHE DI RUGGINOSITA' STROFINAMENTI DECOLORAZIONI E BRUCIATURE dell'epicarpo, si intende:

LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;

MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

Art. 54.3– Analisi del Danno – Prodotto Vivai piante da Frutto, Pomacee, Drupacee ed Actinidia

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

LACERAZIONE: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

SVETTAMENTO: rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

STRONCATURA: rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni/Lacerazioni
RADA	Da 1 a 8
QUALCHE	Da 9 a 14
NUMEROSE	Oltre 14

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- cm.50 a cm.100 per il pero;
- cm.60 a cm.110 per il melo;
- cm 40 per tutta la lunghezza dell'astone per il pesco.

Art. 54.4 – Analisi del Danno – Prodotto Vivai di Pioppi

Agli effetti della quantificazione dei danni da Grandine e/o vento forte, ai termini di cui alla tabella, sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE RIMARGINATA: ferita che presenta evidente il fenomeno della cicatrizzazione

LESIONE NON RIMARGINATA: ferita estesa e profonda che mostra ancora porzioni di legno scoperte

SVETTAMENTO: rottura e/o curvatura della cima dell'astone causata da grandine e/o vento forte

CURVATURA LIEVE: freccia o disassamento dall'asse da 20 a 40 cm.

(intendendo per freccia la distanza tra il punto medio dell'arco e il punto medio della corda sottesa)

CURVATURA GRAVE: freccia o disassamento dall'asse oltre 40

Le lesioni devono interessare esclusivamente l'astone centrale

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni è riferito all'intera pianta con esclusione dei primi 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate.

	Lesioni
QUALCHE	Da 10 fino a 20
PIU'	Da 21 fino a 35
NUMEROSE	Oltre 35

Art. 54.5 – Analisi del Danno – Prodotto piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE effetto del danno che abbia comportato rimarginazione dei tessuti;

LACERAZIONE effetto del danno che abbia comportato mancata rimarginazione dei tessuti

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni è

	Lesioni
QUALCHE	Fino a 3
PIU'	Oltre 3

ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE

Art. 55.1 – Elenco delle franchigie per Specie agricola

Gruppo Specie	Tipologia Specie Assicurabili	Codice Ministeriale	Franchigia minima grandine 2020
AGRUMI	ARANCE MEDIO TARDIVE	C23	10
AGRUMI	ARANCE PRECOCI	H02	10
AGRUMI	AVOCADO	H53	10
AGRUMI	BERGAMOTTO	C63	10
AGRUMI	CEDRO	C64	10
AGRUMI	KUMQUAT	D35	10
AGRUMI	LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	C24	10
AGRUMI	LIMONI PRECOCI	H04	10
AGRUMI	MANDARANCE	C25	10
AGRUMI	MANDARANCE PRECOCI	H05	10
AGRUMI	MANDARINI MEDIO - TARDIVI	C26	10
AGRUMI	MANDARINI PRECOCI	H07	10
AGRUMI	POMPELMO	D36	10
AGRUMI	SATSUMA	C60	10
ALTRI PRODOTTI	AGLIO	D01	15
ALTRI PRODOTTI	AGRETTO	L11	15
ALTRI PRODOTTI	ALKEKENGI	M06	15
ALTRI PRODOTTI	ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	L13	15
ALTRI PRODOTTI	ANETO	L14	15
ALTRI PRODOTTI	ANICE	C80	15
ALTRI PRODOTTI	ANICE STELLATO	H74	15
ALTRI PRODOTTI	ANONE	L15	15
ALTRI PRODOTTI	ARACHIDI	D53	15
ALTRI PRODOTTI	ARNICA	L16	15
ALTRI PRODOTTI	ASPARAGO	D03	15
ALTRI PRODOTTI	BAMBU'	L19	15
ALTRI PRODOTTI	BAMBU' DA BIOMASSA	L20	15
ALTRI PRODOTTI	BARBABIETOLA DA BIOMASSA	L21	15
ALTRI PRODOTTI	BARBABIETOLA DA FORAGGIO	L22	15
ALTRI PRODOTTI	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	D04	15
ALTRI PRODOTTI	BASILICO	C82	15
ALTRI PRODOTTI	BIETA LISCIA DA TAGLIO	H54	15
ALTRI PRODOTTI	BIETOLA DA COSTA	D05	15
ALTRI PRODOTTI	BIETOLA ROSSA	L23	15
ALTRI PRODOTTI	BORRAGINE	H86	15
ALTRI PRODOTTI	BROCCOLETTO	D90	15
ALTRI PRODOTTI	BROCCOLO	C83	15
ALTRI PRODOTTI	CAMOMILLA	L24	15
ALTRI PRODOTTI	CANAPA	D06	15
ALTRI PRODOTTI	CANAPA INFIORESCENZA	M03	15

ALTRI PRODOTTI	CAPPERO	L04	15
ALTRI PRODOTTI	CARDO	D07	15
ALTRI PRODOTTI	CAROTA	D08	15
ALTRI PRODOTTI	CARTAMO	L26	15
ALTRI PRODOTTI	CAVOLFIORE	D09	15
ALTRI PRODOTTI	CAVOLO CAPPUCCIO	D10	15
ALTRI PRODOTTI	CAVOLO CINESE	L28	15
ALTRI PRODOTTI	CAVOLO FORAGGIO	L29	15
ALTRI PRODOTTI	CAVOLO NERO	H55	15
ALTRI PRODOTTI	CAVOLO RAPA	L30	15
ALTRI PRODOTTI	CAVOLO ROMANESCO	L31	15
ALTRI PRODOTTI	CAVOLO VERZA	D11	15
ALTRI PRODOTTI	CIPOLLE	C54	15
ALTRI PRODOTTI	CIPOLLINE	D14	15
ALTRI PRODOTTI	COLTURE ERBACEE DA BIOMASSA	D55	15
ALTRI PRODOTTI	CORIANDOLO	C85	15
ALTRI PRODOTTI	CRESCIONE	L34	15
ALTRI PRODOTTI	ECHINACEA PARTE AEREA	H99	15
ALTRI PRODOTTI	ECHINACEA RADICI	H98	15
ALTRI PRODOTTI	ELICRISO	L35	15
ALTRI PRODOTTI	ERBA CIPOLLINA	L36	15
ALTRI PRODOTTI	ERBA MEDICA	D15	15
ALTRI PRODOTTI	ERBAI DA BIOMASSA	L37	15
ALTRI PRODOTTI	ERBAI DI RAVIZZONE	L38	15
ALTRI PRODOTTI	ERBAI GRAMINACEE	C87	15
ALTRI PRODOTTI	ERBAI LEGUMINOSE	C88	15
ALTRI PRODOTTI	ERBAI MISTI	C89	15
ALTRI PRODOTTI	FAVINO	D18	15
ALTRI PRODOTTI	FIENO GRECO	H78	15
ALTRI PRODOTTI	FINOCCHI	D19	15
ALTRI PRODOTTI	FIORDALISO	L47	15
ALTRI PRODOTTI	FIORI IN PIENO CAMPO	D20	15
ALTRI PRODOTTI	FLORICOLE SOTTO SERRA	D25	15
ALTRI PRODOTTI	FLORICOLE SOTTO SERRA (MQ)	H90	15
ALTRI PRODOTTI	FLORICOLE SOTTO TUNNEL	D73	15
ALTRI PRODOTTI	FLORICOLE SOTTO TUNNEL (MQ)	H94	15
ALTRI PRODOTTI	FRAGOLE	C38	15
ALTRI PRODOTTI	FRAGOLE SOTTO SERRA	D92	15
ALTRI PRODOTTI	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	D74	15
ALTRI PRODOTTI	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	D34	15
ALTRI PRODOTTI	FUNGHI DA COLTIVAZIONE	L01	15
ALTRI PRODOTTI	GENZIANA	L52	15
ALTRI PRODOTTI	GERMOGLI DI BAMBU'	L06	15
ALTRI PRODOTTI	GOJI	D95	15
ALTRI PRODOTTI	INSALATE	D21	15
ALTRI PRODOTTI	IPERICO	M05	15

ALTRI PRODOTTI	LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	L54	15
ALTRI PRODOTTI	LINO	C91	15
ALTRI PRODOTTI	LIQUIRIZIA RADICE	L55	15
ALTRI PRODOTTI	LOIETTO	H18	15
ALTRI PRODOTTI	LUPINELLA	H45	15
ALTRI PRODOTTI	LUPPOLO	H77	15
ALTRI PRODOTTI	MAGGIORANA	L57	15
ALTRI PRODOTTI	MALVA	L60	15
ALTRI PRODOTTI	MELISSA	L62	15
ALTRI PRODOTTI	MELISSA SEMI	L61	15
ALTRI PRODOTTI	MENTA DOLCE	L63	15
ALTRI PRODOTTI	MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	L64	15
ALTRI PRODOTTI	MENTA SEMI	L65	15
ALTRI PRODOTTI	MENTUCCIA	L66	15
ALTRI PRODOTTI	MIGLIO	C93	15
ALTRI PRODOTTI	MIRTO	D37	15
ALTRI PRODOTTI	OLIVELLO SPINOSO	L96	15
ALTRI PRODOTTI	ORIGANO	L67	15
ALTRI PRODOTTI	ORTICA	L68	15
ALTRI PRODOTTI	ORTICOLE SOTTO SERRA	C95	15
ALTRI PRODOTTI	ORTICOLE SOTTO TUNNEL	D81	15
ALTRI PRODOTTI	PASCOLO	L97	15
ALTRI PRODOTTI	PASSIFLORA	L70	15
ALTRI PRODOTTI	PATATA DA SEME	H16	15
ALTRI PRODOTTI	PATATE	C35	15
ALTRI PRODOTTI	PIANTINE DA ORTO IBRIDE	H44	15
ALTRI PRODOTTI	PIANTINE DA ORTO STANDARD	H43	15
ALTRI PRODOTTI	PORRO	D27	15
ALTRI PRODOTTI	PRATO	C97	15
ALTRI PRODOTTI	PRATO PASCOLO	C98	15
ALTRI PRODOTTI	PREZZEMOLO	C99	15
ALTRI PRODOTTI	PSILLIO	H42	15
ALTRI PRODOTTI	QUINOA	D94	15
ALTRI PRODOTTI	RADICCHIO	D28	15
ALTRI PRODOTTI	RAPA	D61	15
ALTRI PRODOTTI	RAVANELLO	D29	15
ALTRI PRODOTTI	ROSA CANINA	D39	15
ALTRI PRODOTTI	ROSMARINO	L75	15
ALTRI PRODOTTI	RUCOLA	L76	15
ALTRI PRODOTTI	SALVIA	L77	15
ALTRI PRODOTTI	SCALOGNO	D64	15
ALTRI PRODOTTI	SEDANO	D30	15
ALTRI PRODOTTI	SENAPE BIANCA	H41	15
ALTRI PRODOTTI	SPINACI	C56	15
ALTRI PRODOTTI	TAPPETO ERBOSO	H91	15
ALTRI PRODOTTI	TARASSACO RADICI	L84	15

ALTRI PRODOTTI	TIMO	L85	15
ALTRI PRODOTTI	TRIFOGLIO (PIANTA)	H20	15
ALTRI PRODOTTI	ZAFFERANO	H25	15
ALTRI PRODOTTI	ZAFFERANO BULBI	H34	15
CARCIOFI	CARCIOFO	C27	20
CARCIOFI	CARCIOFO DA INDUSTRIA	M07	20
CEREALI MINORI	AVENA	C43	10
CEREALI MINORI	AVENA DA BIOMASSA	L17	10
CEREALI MINORI	AVENA DA SEME	L18	10
CEREALI MINORI	FARRO	D16	10
CEREALI MINORI	FARRO DA SEME	L44	10
CEREALI MINORI	FRUMENTO DA BIOMASSA	L48	10
CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO	H10	10
CEREALI MINORI	FRUMENTO DURO SEME	H12	10
CEREALI MINORI	FRUMENTO POLONICO	H79	10
CEREALI MINORI	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	L49	10
CEREALI MINORI	FRUMENTO TENERO	H11	10
CEREALI MINORI	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	L50	10
CEREALI MINORI	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	L51	10
CEREALI MINORI	FRUMENTO TENERO SEME	H13	10
CEREALI MINORI	GRANO SARACENO	H14	10
CEREALI MINORI	ORZO	C29	10
CEREALI MINORI	ORZO DA BIOMASSA	L69	10
CEREALI MINORI	ORZO DA SEME	D60	10
CEREALI MINORI	SEGALE	D31	10
CEREALI MINORI	SEGALE DA BIOMASSA	L79	10
CEREALI MINORI	SEGALE DA SEME	D65	10
CEREALI MINORI	TRITICALE	C49	10
CEREALI MINORI	TRITICALE DA BIOMASSA	L86	10
CEREALI MINORI	TRITICALE DA SEME	H40	10
CEREALI MINORI	TRITORDEUM	L87	10
COCOMERI MELONI PEPERONI	CETRIOLI	D13	20
COCOMERI MELONI PEPERONI	COCOMERI	C33	20
COCOMERI MELONI PEPERONI	COCOMERO MINI	M09	20
COCOMERI MELONI PEPERONI	FIORI DI ZUCCHINA	H27	20
COCOMERI MELONI PEPERONI	MELANZANE	C58	20
COCOMERI MELONI PEPERONI	MELONI	C34	20
COCOMERI MELONI PEPERONI	PEPERONCINO	H24	20
COCOMERI MELONI PEPERONI	PEPERONE	C22	20

COCOMERI MELONI PEPERONI	ZUCCA	D32	20
COCOMERI MELONI PEPERONI	ZUCCHINA FIORE	D68	20
COCOMERI MELONI PEPERONI	ZUCCHINE	C50	20
DRUPACEE	ALBICOCCHE	C02	10
DRUPACEE	ALBICOCCHE PRECOCI	L12	10
DRUPACEE	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L90	10
DRUPACEE	ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L91	10
DRUPACEE	ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D70	10
DRUPACEE	ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L92	10
DRUPACEE	CILIEGIE	C37	10
DRUPACEE	CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D71	10
DRUPACEE	CILIEGIE SOTTO TUNNEL	D91	10
DRUPACEE	CILIEGIO ACIDO	L32	10
DRUPACEE	NETTARINE	C05	10
DRUPACEE	NETTARINE PRECOCI	C06	10
DRUPACEE	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D78	10
DRUPACEE	NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D79	10
DRUPACEE	PESCHE	C09	10
DRUPACEE	PESCHE PRECOCI	C10	10
DRUPACEE	PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D84	10
DRUPACEE	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D85	10
DRUPACEE	SUSINE	C16	10
DRUPACEE	SUSINE PRECOCI	C17	10
DRUPACEE	SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D86	10
DRUPACEE	SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D87	10
FRUTTICOLE VARIE	ACTINIDIA	C01	10
FRUTTICOLE VARIE	ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D69	10
FRUTTICOLE VARIE	CACHI	C36	10
FRUTTICOLE VARIE	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L93	10
FRUTTICOLE VARIE	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L94	10
FRUTTICOLE VARIE	CASTAGNE	D33	10
FRUTTICOLE VARIE	FICHI	C44	10
FRUTTICOLE VARIE	FICO D'INDIA	C42	10
FRUTTICOLE VARIE	GELSO	D56	10
FRUTTICOLE VARIE	GIUGGIOLE	H36	10
FRUTTICOLE VARIE	LAMPONE	C52	10
FRUTTICOLE VARIE	LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H08	10
FRUTTICOLE VARIE	MANDORLE	C61	10
FRUTTICOLE VARIE	MANGO	L02	10
FRUTTICOLE VARIE	MELOGRANO	H35	10
FRUTTICOLE VARIE	MIRTILLI SOTTO RETE	D77	10
FRUTTICOLE VARIE	MIRTILLO	C51	10
FRUTTICOLE VARIE	MORE	C66	10

FRUTTICOLE VARIE	NESPOLO DEL GIAPPONE	H09	10
FRUTTICOLE VARIE	NOCCIOLE	C59	10
FRUTTICOLE VARIE	NOCI	D38	10
FRUTTICOLE VARIE	PISTACCHIO	C57	10
FRUTTICOLE VARIE	RIBES	C62	10
FRUTTICOLE VARIE	UVA SPINA	D66	10
LEGUMINOSE	CECI	D12	15
LEGUMINOSE	CICERCHIA	D54	15
LEGUMINOSE	FAGIOLI	C45	15
LEGUMINOSE	FAGIOLI DA INDUSTRIA	L39	15
LEGUMINOSE	FAGIOLI SECCHI NANI	L40	15
LEGUMINOSE	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	L41	15
LEGUMINOSE	FAGIOLINI	C47	15
LEGUMINOSE	FAGIOLINI DA INDUSTRIA	L42	15
LEGUMINOSE	FAGIOLINI DA SEME	L43	15
LEGUMINOSE	FAGIOLO DA SEME	D98	15
LEGUMINOSE	FAVA SECCA	L45	15
LEGUMINOSE	FAVA SEME	D97	15
LEGUMINOSE	FAVE	D17	15
LEGUMINOSE	LENTICCHIE	D22	15
LEGUMINOSE	LUPINI	H17	15
LEGUMINOSE	PISELLI	C46	15
LEGUMINOSE	PISELLI SECCHI	L72	15
LEGUMINOSE	PISELLO PROTEICO	C96	15
LEGUMINOSE	PISELLO SEME	D47	15
LEGUMINOSE	SULLA	H19	15
LEGUMINOSE	VECCIA	L88	15
MAIS	MAIS DA BIOMASSA	L58	10
MAIS	MAIS DA GRANELLA	C03	10
MAIS	MAIS DA INSILAGGIO	D23	10
MAIS	MAIS DA POP CORN	L59	10
MAIS	MAIS DA SEME	C39	10
MAIS	MAIS DOLCE	D24	10
MAIS	PASTONE DI MAIS	L09	10
MAIS	SORGO	C30	10
MAIS	SORGO DA BIOMASSA	L82	10
MAIS	SORGO DA INSILAGGIO	L83	10
MAIS	SORGO DA SEME	H39	10
OLIVE	OLIVE OLIO	C41	10
OLIVE	OLIVE TAVOLA	C40	10
ORTICOLE DA SEME	ANICE STELLATO DA SEME	H75	30
ORTICOLE DA SEME	AGLIO DA SEME	L10	30
ORTICOLE DA SEME	ANETO DA SEME	H38	30
ORTICOLE DA SEME	BARBABIETOLA DA FORAGGIO SEME	L08	30
ORTICOLE DA SEME	BASILICO DA SEME	H26	30
ORTICOLE DA SEME	BIETOLA DA COSTA SEME	H88	30

ORTICOLE DA SEME	BIETOLA DA ZUCCHERO SEME	C67	30
ORTICOLE DA SEME	BIETOLA ROSSA SEME	D50	30
ORTICOLE DA SEME	BUNCHING ONION DA SEME	D96	30
ORTICOLE DA SEME	CANAPA DA SEME	C84	30
ORTICOLE DA SEME	CARDO DA SEME	L25	30
ORTICOLE DA SEME	CAROTA SEME	D46	30
ORTICOLE DA SEME	CAVOLFIORRE SEME	D52	30
ORTICOLE DA SEME	CAVOLI SEME	C69	30
ORTICOLE DA SEME	CECE SEME	M02	30
ORTICOLE DA SEME	CETRIOLI SEME	C70	30
ORTICOLE DA SEME	CICORIA SEME	C71	30
ORTICOLE DA SEME	CIPOLLA SEME	C72	30
ORTICOLE DA SEME	CORIANDOLO DA SEME	C86	30
ORTICOLE DA SEME	CRESCIONE DA SEME	H76	30
ORTICOLE DA SEME	CRISANTEMO SEME	L07	30
ORTICOLE DA SEME	ERBA MAZZOLINA DA SEME	H96	30
ORTICOLE DA SEME	ERBA MEDICA SEME	C68	30
ORTICOLE DA SEME	FACELIA DA SEME	H97	30
ORTICOLE DA SEME	FAVINO DA SEME	L46	30
ORTICOLE DA SEME	FESTUCA DA SEME	H95	30
ORTICOLE DA SEME	FINOCCHIO SEME	D51	30
ORTICOLE DA SEME	INDIVIA SEME	C73	30
ORTICOLE DA SEME	LATTUGHE SEME	C74	30
ORTICOLE DA SEME	LINO DA SEME NON TESSILE	H28	30
ORTICOLE DA SEME	LOIETTO DA SEME	C92	15
ORTICOLE DA SEME	LUPINELLA DA SEME	L56	30
ORTICOLE DA SEME	PORRO SEME	C75	30
ORTICOLE DA SEME	PREZZEMOLO SEME	D43	30
ORTICOLE DA SEME	RAPA SEME	C76	30
ORTICOLE DA SEME	RAVANELLO SEME	C77	30
ORTICOLE DA SEME	RUCOLA DA SEME	H29	30
ORTICOLE DA SEME	SCALOGNO DA SEME	L78	30
ORTICOLE DA SEME	SEDANO DA SEME	H56	30
ORTICOLE DA SEME	SPINACIO SEME	C78	30
ORTICOLE DA SEME	SULLA DA SEME	H89	30
ORTICOLE DA SEME	TRIFOGLIO SEME	D44	30
ORTICOLE DA SEME	VECCIA DA SEME	L89	30
ORTICOLE DA SEME	ZUCCA SEME	C79	30
ORTICOLE DA SEME	ZUCCHINE SEME	D49	30
POMACEE	MELE	C04	10
POMACEE	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	H52	10
POMACEE	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D76	10
POMACEE	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L95	10
POMACEE	PERE	C07	10
POMACEE	PERE PRECOCI	C08	10
POMACEE	PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D82	10

POMACEE	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D83	10
POMODORO	POMODORO CONCENTRATO	C12	10
POMODORO	POMODORO DA TAVOLA	C13	10
POMODORO	POMODORO PELATO	C14	10
POMODORO	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	L05	10
RISO	RISO	C15	10
RISO	RISO DA SEME	L73	10
RISO	RISO INDICA	D63	10
RISO	RISO INDICA DA SEME	L74	10
SOIA	COLZA	C32	10
SOIA	COLZA DA BIOMASSA	L33	10
SOIA	COLZA SEME	D45	10
SOIA	GIRASOLE	C48	10
SOIA	GIRASOLE DA BIOMASSA	L53	10
SOIA	GIRASOLE DA BIOMASSA PIANTA	M04	10
SOIA	GIRASOLE SEME	D48	10
SOIA	SOIA	C31	10
SOIA	SOIA DA BIOMASSA	L80	10
SOIA	SOIA DA SEME	L81	10
SOIA	SOIA EDAMAME	D99	10
TABACCO	TABACCO	C18	15
UVA TAVOLA	UVA DA TAVOLA	C19	10
UVA TAVOLA	UVA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	D89	10
UVA VINO	UVA DA VINO COMUNE	H82	10
UVA VINO	UVA DA VINO VARIETALE	H73	10
UVA VINO	UVA DA VINO COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H85	10
UVA VINO	UVA DA VINO DOP	H80	10
UVA VINO	UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H83	10
UVA VINO	UVA DA VINO IGP	H81	10
UVA VINO	UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H84	10
UVA VINO	UVA DA VINO VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L03	10
VIVAI / PIANTE	ASTONI PIANTE FRUTTO	C81	20
VIVAI / PIANTE	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA	D58	20
VIVAI / PIANTE	FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H51	20
VIVAI / PIANTE	FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H47	20
VIVAI / PIANTE	FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H49	20
VIVAI / PIANTE	NESTI DI VITI	D57	20
VIVAI / PIANTE	NOCE PIANTE	D42	20
VIVAI / PIANTE	OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H50	20
VIVAI / PIANTE	OLIVO IN VASO	H93	20
VIVAI / PIANTE	OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H46	20
VIVAI / PIANTE	OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H48	20
VIVAI / PIANTE	ORNAMENTALI SOTTO SERRA	C94	20
VIVAI / PIANTE	ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H15	20
VIVAI / PIANTE	ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	D80	20
VIVAI / PIANTE	PIANTE DI VITI PORTA INNESTO	C11	20

VIVAI / PIANTE	PIANTE OFFICINALI	D26	20
VIVAI / PIANTE	PIANTINE DI NOCCIOLO	H87	20
VIVAI / PIANTE	PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	L71	20
VIVAI / PIANTE	PIOPPO	D41	20
VIVAI / PIANTE	SUGHERETE	H23	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI DI FRUTTICOLE	H92	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO	C53	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	D67	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI DI PIANTE DI OLIVO	C55	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI DI PIANTE FORESTALI	H37	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H31	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	H69	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H68	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	H70	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	H67	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	H64	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	H65	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H63	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	H66	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	H57	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	H58	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	H60	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	H59	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	H61	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	H62	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	H30	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI DI PIOPPI	C65	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI DI VITI	C21	20
VIVAI / PIANTE	VIVAI INDUSTRIALI	H71	20